



ISA S.r.l. Sede legale: Corso Luigi A. Martinetti 4/6 - 16149 GENOVA (ITALIA) - Cap. sociale € 80.000, i.v.
Telefoni +39010412914 +39010465117 Fax +39010414717 Email info@isamail.it PEC isa@pec.isamail.it
Codice Fiscale e Partita IVA IT00771650108 - C.C.I.A.A. di Genova al n. 00771650108 e R.E.A. n. 97914

CONSULENZA Tributaria - Societaria - Amministrativa - Del lavoro
ELABORAZIONE Dati contabili fiscali previdenziali - Cedolini paga

PROROGA VERSAMENTO SECONDO ACCONTO IMPOSTE 2020

I Decreti Ristori (DL 137/2020) e Ristori bis (DL 149/2020) sono intervenuti prevedendo, a determinate condizioni, la proroga del versamento dei secondi acconti delle imposte derivanti dal mod. Redditi **al 30.04.2021**. I soggetti beneficiari sono:

- **I soggetti ISA** come individuati dall'art. 98 DL 104/2020 (c.d. "**Decreto Agosto**"), con **riduzione del fatturato / corrispettivi del primo semestre 2020 rispetto al primo semestre 2019** di almeno il 33%;
- **Indipendentemente dalla diminuzione del fatturato / corrispettivi i soggetti con codice Ateco che obbliga la compilazione degli ISA (compresi i soggetti minori** esonerati dagli ISA che però hanno un codice Ateco che, in regime ordinario, prevederebbe la compilazione del Modello ISA) come previsto dall' art. 6 del DL 149/2020 (cd "**Decreto Ristori Bis**") a condizione che essi:
 - siano esercenti attività nei **settori economici individuati dall'Allegato 1 e Allegato 2** (*vedasi nostra circolare del 13.11.2020 "Decreto ristori e sospensioni"*) e aventi domicilio fiscale / sede operativa nelle aree individuate come "**zone rosse**";
 - siano esercenti attività di gestione di **ristoranti** nelle aree identificate come "**zone arancioni**".

Anche se non espressamente chiarito dall'Ente, pare evidente che la proroga dei versamenti delle imposte incida parimenti sulla proroga del dovuto a titolo di secondo quali contributi previdenziali, siano essi dovuti alla Gestione Separata da parte di professionisti e altri soggetti iscritti, oppure alla Gestione IVS da parte di artigiani e commercianti.

Quanto appena espresso sopra vale fermo restando che non è chiara la modalità / tempistica con la quale la possibile modifica della zona di rischio (ad esempio se un'attuale "zona rossa / arancio" diventa "zona arancio / gialla" o viceversa) incida sugli aspetti in esame, soprattutto se ciò avviene a ridosso della scadenza del 30.11.2020.